

Seregno, 31 Agosto 2010

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Ritenuta del 10% su bonifici inerenti ristrutturazioni edilizie (36%) e risparmio energetico (55%)
Circolare informativa nr. 5/2010

Si informano le SS.LL. che la legge n. 122 del 30.07.2010 ha disposto che le banche e le Poste Italiane Spa, a decorrere dal 1° luglio 2010, debbono operare una ritenuta del 10% sugli importi bonificati dai soggetti che intendono beneficiare della detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazioni edilizie o del 55% sul risparmio energetico.

Al fine di evitare un aggravio di ritenute fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova ritenuta prevale su quelle applicate in precedenza del 4% o del 20%, nell'ipotesi in cui i committenti siano, rispettivamente, condomini o soggetti "non privati".

Per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili (36%) o sul risparmio energetico (55%), per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti, quindi, non devono più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20 o del 4%.

Conseguentemente, per consentire al professionista o all'impresa di emettere una fattura senza la ritenuta d'acconto (del 20 o del 4%), i committenti devono comunicare, a chi esegue i lavori, che hanno intenzione di fruire dell'agevolazione fiscale del 36 o del 55%.

Ricevuta tale comunicazione dal committente, concernente la sua volontà di usufruire degli incentivi fiscali, il professionista o l'impresa non dovranno indicare in fattura alcuna ritenuta.

Il professionista o l'impresa non sono obbligati ad indicare in fattura neanche la nuova ritenuta del 10%, in quanto verrà trattenuta direttamente dalla banca al momento dell'accredito del bonifico bancario.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina